



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
TERESA CONFALONIERI**

C.M. SAPM05301G – Liceo linguistico – Liceo delle scienze umane – Liceo delle scienze umane
opzione economico sociale – Liceo musicale Largo G. C. Capaccio,5 - Tel. 0828.46002 – 0828.46049 –
Fax 0828.46228

C.M. SARM053017 – Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato "Arredi e forniture di
interni"

Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo Rurale opzione "Gestione risorse forestali
e montane" Via San Vito Superiore,1 - Tel. 082846664 Fax 0828.479819
www.teresaconfalonieri.edu.it - e-mail SAIS053004@istruzione.it pec SAIS053004@pec.istruzione.it -
84022 CAMPAGNA (SA)
C. F. 91050660652 - C.M. SAIS053004 – Codice Univoco Ufficio UF7SG1 – Nome Ufficio UffE Fattura PA



Regolamento d'Istituto per il contrasto a eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo

(delibera n.76 Collegio Docenti 21.02.25 – delibera n.4 Consiglio d'Istituto 21.02.25)

- D. Lgs. 297/94, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- art. 21 della L. n. 59/1997;
- D.P.R. 275/99, "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59";
- art. 25 del D.Lgs. n.165/2001, che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i docenti collaboratori e di delegare a questi l'esercizio di specifici compiti amministrativi;
- L. 107/2015, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- POF triennale 22/25;
- artt. 581 "**Percosse**" -582 "**Lesione personale**" – 595 "**Diffamazione**"-610 "**Violenza privata**" - 612 "**Minaccia**" -635 "**Danneggiamento**" del Codice Penale;
- artt. 2043 "**Risarcimento per fatto illecito**" -2047 "**Danno cagionato dall'incapace**" 2048 "**Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte Codice Civile**";
- art. 8 del DL 11/2009;
- legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo";
- *Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* adottate con decreto prot. n. 18 del 13 gennaio 2021;
- legge 17 maggio 2024, n. 70 recante "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo";
- Nota MIM prot.n. 121 del 20.01.25 Oggetto: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Adempimenti delle Istituzioni scolastiche ai sensi della legge 17 maggio 2024 n.70.

- 1. PREMESSA DEFINIZIONI**
- 2. AZIONI DI TUTELA**
- 3. STRUMENTI DI SEGNALEZIONE**
- 4. AMMONIMENTO**
- 5. INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI ESEMPI DI ATTIVITÀ**
- 6. TEAM ANTIBULLISMO**
- 7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA**
- 8. TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO**
- 9. PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA**
- 10. SISTEMA PROCEDURALE**

1. PREMESSA - DEFINIZIONI

La Legge n. 70/2024 introduce disposizioni di aggiornamento per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo nelle scuole, stabilendo l'obbligo per ogni istituto scolastico di istituire un tavolo permanente di monitoraggio e di adottare un codice interno specifico per affrontare questi fenomeni.

Una delle principali innovazioni della legge riguarda l'introduzione di misure rieducative per i minori responsabili di comportamenti aggressivi o lesivi della dignità altrui. Questi percorsi rieducativi potranno includere attività finalizzate a sviluppare nei giovani un senso di rispetto verso gli altri, promuovendo relazioni interpersonali sane e dinamiche di comunicazione non violenta tra loro.

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e online e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme pericolose del cyberbullismo, che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyber-bullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime, in alcuni casi, possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale, fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.

A tal fine la scuola promuove misure formative ed informative atte a prevenire e a contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione in rete, intervenendo sulla formazione tanto dei ragazzi quanto degli insegnanti e delle famiglie. Inoltre la progettualità relativa alla tutela della sicurezza informatica e del contrasto del cyberbullismo deve operare su due livelli paralleli: la conoscenza dei contenuti tecnologici e la conoscenza delle problematiche psicopedagogiche.

Poste queste dimensioni, il bullismo può in generale assumere forme differenti:

- **fisico:** atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- **verbale:** manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- **relazionale:** sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

Il CYBER-BULLISMO, secondo la legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo", nell'art. 1, comma 2, è: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Gli alunni di oggi, "nativi digitali", hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull'uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell'anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la

vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyber-bullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Gli atti di cyber-bullismo possono essere suddivisi in due gruppi:

- Diretto: il bullo utilizza strumenti di messaggistica istantanea come SMS o MMS, che hanno un effetto immediato sulla vittima poiché diretti esclusivamente alla persona;
- Indiretto: il bullo fa uso di spazi pubblici della Rete, come Social network, blog o forum, per diffondere contenuti dannosi e diffamatori per la vittima.

Tali contenuti possono diventare virali e quindi più pericolosi per la vittima, anche dal punto di vista psicologico.

La letteratura in materia raccoglie una serie di indicatori di segnali che **può** manifestare una potenziale vittima di cyber-bullismo:

- Appare nervosa quando riceve un messaggio o una notifica;
- Sembra a disagio nell'andare a scuola o finge di essere malata (ha spesso mal di stomaco o mal di testa);
- Cambia comportamento ed atteggiamento in modo repentino;
- Mostra ritrosia nel dare informazioni su ciò che fa online;
- Soprattutto dopo essere stata online, mostra rabbia o si sente depressa;
- Inizia ad utilizzare sempre meno PC e telefono (arrivando ad evitarli);
- Perde interesse per le attività familiari o per le attività extra-scolastiche che prima svolgeva;
- Il suo rendimento scolastico peggiora.

Rientrano nel **Cyber-bullismo**:

- **Flaming**: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment** (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti miranti a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione**: esclusione deliberata di una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery** (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation** (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili.
- **Sexting** è fra i rischi più diffusi connessi ad un uso poco consapevole della Rete. Il termine indica un fenomeno molto frequente fra i giovanissimi che consiste nello scambio di contenuti medialità sessualmente espliciti; i/le ragazzi/e lo fanno senza essere realmente consapevoli di scambiare

materiale (pedopornografico) che potrebbe arrivare in mani sbagliate e avere conseguenze impattanti emotivamente per i protagonisti delle immagini, delle foto e dei video.

- **Hate speech** “incitamento all’odio” o “discorso d’odio”, indica discorsi (post, immagini, commenti etc.) e pratiche (non solo online) che esprimono odio e intolleranza verso un gruppo o una persona (identificate come appartenente a un gruppo o categoria) e che rischiano di provocare reazioni violente, a catena. Più ampiamente il termine “hate speech” indica un’offesa fondata su una qualsiasi discriminazione (razziale, etnica, religiosa, di genere o di orientamento sessuale, di disabilità, eccetera) ai danni di una persona o di un gruppo.
- **Grooming** (dall’inglese “groom” - curare, prendersi cura) rappresenta una tecnica di manipolazione psicologica che gli adulti potenziali abusanti utilizzano per indurre i bambini/e o adolescenti a superare le resistenze emotive e instaurare una relazione intima e/o sessualizzata. Gli adulti interessati sessualmente a bambini/e e adolescenti utilizzano spesso anche gli strumenti messi a disposizione dalla Rete per entrare in contatto con loro. I luoghi virtuali in cui si sviluppano più frequentemente tali dinamiche sono le chat, anche quelle interne ai giochi online, i social network in generale, le varie app di instant messaging (whatsapp, telegram etc.), i siti e le app di teen dating (siti di incontri per adolescenti). Un’eventuale relazione sessuale può avvenire, invece, attraverso webcam o live streaming e portare anche ad incontri dal vivo. In questi casi si parla di adescamento o grooming online. In Italia l’adescamento si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – l’adescamento di minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1° ottobre 2012).
- **Body Shaming** (far vergognare qualcuno del proprio corpo) l’atto di deridere o deridere l’aspetto fisico di una persona. La portata del body shaming è ampia e può includere, sebbene non sia limitata al fat-shaming, la vergogna per la magrezza, l’height-shaming, la vergogna della pelosità (o della sua mancanza), del colore dei capelli, della forma del corpo, della propria muscolosità (o mancanza di essa), la vergogna dell’aspetto (caratteristiche facciali) e nel suo senso più ampio può anche includere la vergogna di tatuaggi e piercing o malattie che lasciano un segno fisico come la psoriasi.

2.AZIONI DI TUTELA

I genitori e la scuola sostengono i ragazzi informandoli sulle conseguenze che può avere il loro comportamento in rete e come si possono proteggere dal cyber-bullismo trattando i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità.

Le studentesse e gli studenti vengono invitati a riflettere sul dato per cui, ricercando il proprio nome su Internet (il cosiddetto «egosurfing»), ad esempio, si ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini pubblicate di se stessi. Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblici immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio.

Le studentesse e gli studenti vengono invitati a riflettere sull’indirizzo di comportamento per cui, ci si può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (*netiquette*), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata mediante criteri d’impostazione sicuri.

La tutela della sicurezza delle studentesse e degli studenti che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie di prevenzione e di contrasto al cyber-bullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, come:

- **Netiquette**, un termine che unisce il vocabolo inglese **network** (rete) e quello francese **étiquette** (buona educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un

utente sul web di Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email.

- Norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi, virus, malware, etc. – costruiti appositamente).
- Sensibilizzazione alla lettura attenta delle **privacy policy**, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse.
- Costruzione di una propria *web-reputation* positiva.
- Regolamentazione dell'utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola.
- Sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici dei fenomeni dilaganti del:
 - i. *Vamping*: il restare svegli la notte navigando in rete;
 - ii. NomoFobia: No-mobile fobia, paura di rimanere senza telefono;
 - iii. *Phubbing* (Phone + Snubbing), ignorare gli altri durante interazioni sociali per dedicarsi invece al proprio smartphone;
 - iv. F.O.M.O. (*Fear of missing out*), paura di essere tagliati fuori

3.STRUMENTI DI SEGNALEZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico anche per il tramite del Team antibullismo i casi di bullismo e cyber-bullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber-bullismo – pone molta attenzione ai reati di **INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI**, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

L'Istituto raccomanda la massima riservatezza nella segnalazione di eventuali casi, anche al fine di evitare che l'attribuzione ingiustificata del ruolo/stigma di bullo a chi non è tale inneschi pericolose dinamiche (quali denunce per diffamazione o violazione di dati personali sensibili o ultrasensibili), anche ritorsive.

Resta essenziale, per inquadrare e correttamente rilevare eventuali casi di bullismo, l'azione meritoria di educazione e vigilanza quotidianamente svolta dal personale docente e non docente sul corretto comportamento delle studentesse e degli studenti, anche documentata in riunioni periodiche o straordinarie dei Consigli di classe sull'andamento disciplinare. Sarà pertanto ad essi e al Dirigente scolastico, anche per il tramite del Team antibullismo, che le informazioni su eventuali casi di bullismo, in via riservatissima, dovranno prioritariamente pervenire.

Al presente Regolamento è allegato il modello di segnalazione che adotta il Dirigente scolastico nella sua segnalazione di evento o situazione di rischio a Forze di Polizia/Autorità Giudiziaria

Esso può svolgere per tutti i membri della comunità scolastica una funzione orientativa, nella misura in cui descrive gli elementi informativi di cui è sostanziata una segnalazione.

In relazione alle segnalazioni, è importante porre in essere una prima valutazione di gravità e una solerte decisione sulle azioni da intraprendere.

Quando si verificano episodi acuti di bullismo, la prima azione deve essere orientata alla tutela della vittima, includendo, successivamente, il bullo/prevaricatore e il gruppo classe. In generale, in caso di episodio sospetto e/o denunciato, si suggerisce di seguire il seguente schema di intervento:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo;
- possibile colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- possibile colloquio con vittima e bullo/i se le condizioni di consapevolezza lo consentono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Tuttavia, essendo ogni situazione di bullismo differente in termini di modalità, è opportuno valutare di volta in volta quale sia l'ordine più efficace. Si ricorda che, in base alle norme vigenti:

- in caso di rilevanza penale del comportamento è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyber-bullismo, il dirigente scolastico ha l'obbligo di informare tempestivamente la famiglia come indicato nella L.71/2017, previa consultazione con il Team Antibullismo al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento.

4.AMMONIMENTO

L'Istituto rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di **"Ammonimento"** per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- *"comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.*

- *comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...]"*.

L' Ammonimento assume il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un **provvedimento di Polizia di sicurezza**, che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

5.INTERVENTI A MOLTEPLICI LIVELLI

Secondo le linee guida del 2021, sono definite *azioni di prevenzione* le azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l'insorgenza di patologie e disagi. Secondo l'OMS, la prevenzione si articola su tre livelli:

1. *Prevenzione primaria o universale*, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un *clima* positivo improntato al rispetto reciproco e un *senso di comunità* e convivenza nell'ambito della scuola.
2. *Prevenzione secondaria o selettiva*, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno.
3. *Prevenzione terziaria o indicata*, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti "acuti". Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, il Team Antibullismo e per l'Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell'ambito socio-sanitario).

ESEMPI DI ATTIVITÀ

Prevenzione primaria o universale

La principale finalità è promuovere la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:

1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc)
2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
3. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyber-bullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.

Prevenzione secondaria o selettiva: lavorare su situazioni a rischio

Per un efficace intervento su scuole o contesti maggiormente a rischio, occorre predisporre sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyber-bullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

Prevenzione terziaria o indicata: trattare i casi acuti

Per poter rilevare i casi acuti o di emergenza è importante che la scuola attivi un sistema di segnalazione tempestiva. È utile inoltre una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:

1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
3. gestione del caso con scelta dell'intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);
4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi.

Come previsto dalla L. 71/2017 e dall'aggiornamento delle "*Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo*" (nota MIUR prot. n. 5515 del 27-10-2017), il MI si impegna nell'attuazione di un **Piano Nazionale di Formazione dei docenti referenti per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo**, richiedendo a tutti gli istituti scolastici e agli Uffici scolastici regionali l'iscrizione di un docente referente per

il bullismo e il cyberbullismo sulla piattaforma ELISA (E-Learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo - www.piattaformaelisa.it).

L'Istituto partecipa al progetto "Generazioni Connesse", tramite un processo guidato di autovalutazione, attraverso il quale identificare i propri punti di forza e debolezza per migliorare l'approccio alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'ambiente scolastico.

La piattaforma <https://www.generazioniconnesse.it> prevede una formazione e-learning per supportare i docenti in ogni fase del percorso condiviso, fino alla restituzione della *ePolicy*, documento fondamentale per programmare e/o aggiornare attività di educazione digitale, oltre che utile a individuare azioni di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo da prevedere nel PTOF, come richiede il dettato normativo.

L'*ePolicy* è un documento programmatico, autoprodotta dalla scuola, volto a descrivere il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica.

6.TEAM ANTIBULLISMO

Il Team antibullismo è costituito dal DS, dal Docente funzione strumentale Area 2 che è il referente di Istituto,, dal docente coordinatore dei docenti di sostegno e dal I e II collaboratore del DS. Il Team Antibullismo ha le funzioni di:

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo (per questa funzione partecipano anche il presidente del Consiglio di Istituto e i rappresentanti degli studenti);
- intervenire (come gruppo ristretto, composto da dirigente, referente per il bullismo/cyberbullismo, docente coordinatore dei docenti di sostegno e dal I e II collaboratore del DS e integrato da psicologo/pedagogo, se presente) nella raccolta di segnalazioni/informazioni e nelle situazioni acute di bullismo.

7.PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyber-bullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyber-bullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all'interno dell'Istituto

Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in rete e cancellare l'account del cyber-bullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyber-bullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

8.MONITORAGGIO

E' istituito il tavolo permanente di monitoraggio del quale fanno parte i membri del Team, i rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie nel Consiglio di Istituto ed esperti di settore

Le figure scolastiche coinvolte (docenti, team bullismo antibullismo psicologo, educatore esterno etc.) si riservano di effettuare eventuali monitoraggi a breve e lungo termine sugli interventi programmati, sia educativi che sanzionatori, per valutarne l'efficacia ed apportare eventuali modifiche.

Il cyberbullismo, al pari di bullismo e mobbing, di per sé non costituisce reato e il minore under 14 anni non è punibile, ma il suo comportamento può degenerare in azioni penalmente rilevanti quali la molestia, la violenza privata, lo stalking, l'induzione al suicidio, l'omicidio.

A tale riguardo, sia per il bullismo che per il cyberbullismo si pone il problema della **tutela giuridica** della vittima e quello della configurabilità di una **responsabilità penale** attraverso la potestà genitoriale dei minori coinvolti.

Pertanto, le condotte di bullismo e di cyberbullismo che violano i principi fondamentali della Costituzione Italiana e quelle che violano le diverse norme di legge del codice civile e penale sono soggette a **denuncia** presso le Autorità Giudiziarie Competenti e perseguibili civilmente e penalmente.

9.PROTOCOLLO DI INTERVENTO PER UN PRIMO ESAME NEI CASI ACUTI E DI EMERGENZA

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
- accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;	- importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;
- mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;	- accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;
- far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;	- iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;
- informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;	- fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;
- concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili);	- mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;
- non entrare in discussioni;	
- cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;	
- ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;	
- in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;	
- una volta che tutti i bulli sono stati ascoltati, si procede al colloquio di gruppo;	
Colloquio di gruppo con i bulli	
- iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;	
- l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive;	
Far incontrare <i>prevaricatore e vittima</i> – questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti; è importante:	
☐ ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i	
☐ ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale	
☐ condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento	
<i>Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori</i> – Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe	

10. SISTEMA PROCEDURALE

La strategia di prevenzione e fronteggiamento dei fenomeni di bullismo è cyber bullismo può complessivamente riassumersi nella sequenza ciclica e ricorsiva delle seguenti azioni:

1.SEGNALAZIONE al Dirigente scolastico /Team

2.RACCOLTA INFORMAZIONI

3. INTERVENTI EDUCATIVI

4. INTERVENTI DISCIPLINARI

5. VALUTAZIONE

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITA'
1.SEGNALAZIONE al Dirigente scolastico /Team	Genitori Docenti Alunni Personale ATA e AEC	Segnalare comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyber-bullismo
2. RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Alunni Personale ATA	Raccogliere, verificare e valutare le informazioni
3. INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente Referenti bullismo e Team antibullismo Docenti Alunni Genitori Psicologi	Incontri con gli alunni coinvolti Interventi/discussione in classe Informazione e coinvolgimento dei genitori Responsabilizzazione degli alunni coinvolti Rilettura critica delle regole di comportamento in classe Counselling/Mentoring
4. INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente/Consiglio di Classe	Vedi: NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI TABELLA A TABELLA B Regolamento di Istituto Prot. 3629/C2 del 14.09.16
5. VALUTAZIONE	Dirigente, Team, Consiglio di classe	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: - se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante - se la situazione continua: proseguire con gli interventi

Regolamento di Istituto Prot. 3629/C2 del 14.09.16

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

TABELLA A

S1 Invito alla riflessione individuale da parte del docente

S2 Richiamo verbale da parte del docente

S3 Ammonizione scritta da parte del docente sul registro di classe e comunicazione ai genitori dello studente.

S4 Ammonizione scritta da parte del D.S. da allegare al fascicolo personale dello studente e da comunicare alla famiglia.

S5 Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. Sanzione pecuniaria ai sensi della normativa vigente per la violazione del divieto di fumo da parte del D.S. o del docente delegato (Ai sensi della legge 11/11/1975 n° 584, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995, della Circolare del ministero della Sanità del 28/03/2001 e della Legge 16/01/2003 n° 3 cap. IX art. 51).

S6 Sospensione dalle lezioni con allontanamento temporaneo fino a due giorni

S7 Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.

S8 Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica

- oltre quindici giorni
- fino al termine dell'anno scolastico
- l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale
- la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

TABELLA B

da S1 a S4 Ritardi ripetuti - Ripetute assenze saltuarie - Assenze periodiche - Assenze o ritardi non giustificati.

da S1 a S3 Non rispetto delle consegne a casa o a scuola - Disturbo delle attività didattiche

da S1 a S6 Comportamento scorretto, offensivo e/o intimidatorio, ricorso a linguaggio volgare e/o blasfemo e provocatorio nei confronti dei compagni o del personale scolastico. Violazione delle norme.

da S3 a S6 Violenze psicologiche verso gli altri

da S4 a S7 Violenze fisiche verso gli altri

da S7 a S8 Incuria nei confronti dell'ambiente scolastico, dei beni della scuola e compromissione dell'incolumità delle persone.

da S5 a S7 Mancato rispetto delle norme relative alla difesa della privacy. Produzione di filmati o foto non autorizzati.